

**Ordinanza**  
**sulla maturità professionale federale**  
**(Ordinanza sulla maturità professionale, OMPro)**

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero*

visto l'articolo 25 capoverso 5 della legge federale del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale,

*ordina:*

**Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 1** Oggetto

La presente ordinanza disciplina per la maturità professionale federale in particolare:

- a. la struttura dell'insegnamento;
- b. i requisiti dei cicli di formazione;
- c. la valutazione delle prestazioni durante la formazione;
- d. l'esame di maturità professionale;
- e. il riconoscimento dei cicli di studio da parte della Confederazione.

**Art. 2** Maturità professionale federale

<sup>1</sup> La maturità professionale federale comprende:

- a. una formazione professionale di base certificata da un attestato federale di capacità; e
- b. una formazione generale approfondita rispetto alla formazione di base.

<sup>2</sup> I titolari di un attestato federale di maturità professionale possiedono le conoscenze e le capacità fondamentali che permettono loro di proseguire gli studi in una scuola universitaria professionale, di lavorare in maniera interdisciplinare e di continuare l'apprendimento durante tutta la vita.

**Art. 3** Obiettivi

<sup>1</sup> Lo scopo dell'insegnamento per la maturità professionale è quello di offrire alle persone in formazione, nella prospettiva di una formazione permanente, la possibilità di acquisire solide conoscenze di base e favorire l'apertura di spirito e la capacità di giudizio indipendente. L'insegnamento per la maturità professionale porta a una formazione ampia, equilibrata e coerente. Le persone in formazione conseguono, sul piano personale e professionale, la maturità necessaria per intraprendere lo studio in una scuola universitaria professionale e per svolgere nella professione e nella società tutte le attività complesse che esse richiedono.

---

<sup>1</sup> RS 412.10

<sup>2</sup> I maturandi sono capaci di acquisire nuovo sapere, di sviluppare la curiosità, l'immaginazione, la facoltà di comunicazione e di lavorare da soli e in gruppo. Sono in grado di comprendere il mondo del lavoro e i suoi complessi processi, di integrarsi, di intraprendere attività professionali specialistiche complesse e di svilupparsi professionalmente.

<sup>3</sup> I maturandi padroneggiano una lingua nazionale e hanno acquisito buone conoscenze di due altre lingue nazionali o straniere. Sono capaci di esprimersi con chiarezza e precisione e imparano a scoprire le ricchezze e le particolarità della cultura di cui ogni lingua è il vettore.

<sup>4</sup> I maturandi si sanno situare nel mondo naturale, tecnico, sociale e culturale nel quale vivono, nelle sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche. Essi si preparano ad esercitarvi la loro responsabilità verso se stessi, gli altri, la società e la natura.

#### **Art. 4**            Acquisizione della formazione

<sup>1</sup> La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.

<sup>2</sup> Per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno compiuto un ciclo di formazione riconosciuto l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) disciplina l'esame di maturità professionale federale.

#### **Art. 5**            Durata della formazione

<sup>1</sup> La formazione per l'esame di maturità professionale contempla complessivamente almeno 5 700 ore di studio per una formazione professionale di base triennale e almeno 7 600 ore di studio per una formazione professionale di base quadriennale. Di queste almeno 1 800 ore sono dedicate alla formazione generale approfondita.

<sup>2</sup> Le ore di studio di cui al capoverso 1 includono:

- a. la formazione professionale pratica;
- b. i corsi interaziendali;
- c. le ore di presenza scolastica;
- d. il tempo medio richiesto per lo studio autonomo e per lavori individuali o di gruppo;
- e. le verifiche dell'apprendimento e le procedure di qualificazione.

## **Sezione 2:    Insegnamento per la maturità professionale**

#### **Art. 6**            Ripartizione dell'insegnamento

<sup>1</sup> L'insegnamento per la maturità professionale verte su:

- a. materie fondamentali;
- b. campi d'apprendimento interdisciplinare;
- c. materie specifiche.

<sup>2</sup> Esso include inoltre l'elaborazione, svolta seguendo le istruzioni ricevute e sotto assistenza, di un progetto didattico interdisciplinare.

**Art. 7** Materie fondamentali

<sup>1</sup> Le materie fondamentali sono:

- a. prima lingua nazionale;
- b. seconda lingua nazionale;
- c. terza lingua;
- d. matematica.

<sup>2</sup> I Cantoni stabiliscono le lingue.

**Art. 8** Campi d'apprendimento interdisciplinare

<sup>1</sup> I campi d'apprendimento interdisciplinare sono:

- a. scienze naturali (biologia, chimica, fisica);
- b. società ed economia (storia, politica, diritto, economia politica).

<sup>2</sup> Nei campi d'apprendimento interdisciplinare sono impartite conoscenze di base e si promuovono in particolare la capacità di lavorare autonomamente, il pensiero reticolare, il trasferimento degli apprendimenti, la gestione di progetti e la comunicazione.

**Art. 9** Materie specifiche

<sup>1</sup> Le materie specifiche permettono di caratterizzare l'impostazione della formazione generale approfondita.

<sup>2</sup> Vengono offerte due materie specifiche, nella seguente combinazione:

- a. matematica e fisica;
- b. chimica e fisica;
- c. contabilità analitica/finanziaria ed economia;
- d. creazione e arte;
- e. psicologia e sociologia.

<sup>3</sup> Le persone in formazione devono scegliere una delle combinazioni offerte, a prescindere dal campo in cui compiono la formazione professionale di base.

**Art. 10** Progetto didattico interdisciplinare

<sup>1</sup> Verso la fine del ciclo di formazione le persone in formazione redigono o creano un progetto didattico interdisciplinare. Esso è compreso nel ciclo di formazione ed è parte integrante dell'esame di maturità professionale.

<sup>2</sup> Nel progetto didattico interdisciplinare la persona in formazione stabilisce collegamenti:

- a. con il mondo del lavoro; e
- b. con almeno due ambiti relativi alle materie fondamentali o ai campi d'apprendimento interdisciplinare o alle materie specifiche scelte.

### **Sezione 3: Requisiti per i cicli di formazione**

#### **Art. 11** Programma quadro

L'UFFT emana un programma quadro. Esso comprende:

- a. gli obiettivi d'apprendimento relativi alle materie fondamentali, ai campi d'apprendimento interdisciplinare e alle materie specifiche;
- b. la ripartizione delle ore di studio tra le singole materie e campi di apprendimento;
- c. direttive concernenti l'interdisciplinarietà e il progetto didattico interdisciplinare;
- d. le materie e le modalità contemplate per gli esami finali;
- e. direttive concernenti la maturità professionale plurilingue.

#### **Art. 12** Organizzazione dei cicli di formazione

<sup>1</sup> L'insegnamento per la maturità professionale può essere frequentato:

- a. durante la formazione professionale di base;
- b. parallelamente all'attività professionale o in un'offerta scolastica a tempo pieno al termine della formazione professionale di base.

<sup>2</sup> Non può essere frequentato prima dell'inizio della formazione professionale di base.

<sup>3</sup> I cicli di formazione frequentati durante la formazione professionale di base devono essere coordinati con le lezioni dell'insegnamento professionale.

<sup>4</sup> L'insegnamento per la maturità professionale costituito da un'offerta scolastica a tempo pieno al termine della formazione professionale di base ha una durata di almeno due semestri.

<sup>5</sup> In casi giustificati l'UFFT può prevedere un diverso disciplinamento. Può autorizzare deroghe su richiesta delle autorità cantonali.

#### **Art. 13** Procedura e condizioni di ammissione

<sup>1</sup> Le condizioni e le procedure di ammissione all'insegnamento per la maturità professionale sono decise dai Cantoni.

<sup>2</sup> Essi si orientano alle condizioni e alle procedure per accedere alle altre offerte scolastiche del livello secondario II.

#### **Art. 14** Convalida di apprendimenti già acquisiti

<sup>1</sup> Può essere dispensato dalla frequenza delle lezioni in una determinata materia chi dispone già delle conoscenze e delle capacità necessarie. Nella pagella semestrale invece della nota è riportata la dicitura «dispensato».

<sup>2</sup> L'autorità cantonale può dispensare dall'esame finale in una determinata materia chi dimostra di possedere già le conoscenze e le capacità necessarie. Nell'attestato di maturità professionale invece della nota è riportata la dicitura «acquisito».

## **Sezione 4: Valutazione delle prestazioni e promozione**

### **Art. 15** Valutazione delle prestazioni

<sup>1</sup> Le prestazioni sono valutate con note secondo l'articolo 34 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>2</sup> sulla formazione professionale.

<sup>2</sup> La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, di tutte le note.

### **Art. 16** Promozione

<sup>1</sup> Alla fine di ogni semestre la scuola decide la promozione al semestre successivo in base alla pagella.

<sup>2</sup> La promozione avviene quando:

- a. la nota complessiva raggiunge almeno il 4;
- b. complessivamente, la differenza tra le note insufficienti e il 4 non è maggiore di 2; e
- c. non sono state attribuite più di due note inferiori al 4.

<sup>3</sup> Chi non soddisfa le condizioni di promozione è promosso in via provvisoria. Chi non soddisfa le condizioni di promozione per la seconda volta è escluso dalla frequenza dell'insegnamento per la maturità professionale.

<sup>4</sup> I titolari di un attestato federale di capacità vengono esclusi dalla frequenza dell'insegnamento al termine del primo semestre se non soddisfano le condizioni di promozione.

### **Art. 17** Insegnamento per la maturità professionale in lingua straniera

Qualora l'insegnamento per la maturità professionale nelle materie non linguistiche si svolga in parte in una o più lingue straniere, ciò è annotato nella pagella semestrale; in essa si specificano le lingue utilizzate.

## **Sezione 5: Esame di maturità professionale**

### **Art. 18** Definizione

L'esame di maturità professionale consiste nell'intera procedura di qualificazione relativa alla formazione generale approfondita.

### **Art. 19** Disciplinamento, preparazione e svolgimento

<sup>1</sup> I Cantoni provvedono affinché sul loro territorio valgano disposizioni univoche per l'esame.

<sup>2</sup> I docenti che hanno impartito l'insegnamento preparano e conducono l'esame di maturità professionale.

### **Art. 20** Esami finali

<sup>1</sup> Mediante esami finali vengono esaminate:

- a. le quattro materie fondamentali;

---

<sup>2</sup> RS 412.101

b. le due materie specifiche.

<sup>2</sup> Nei campi d'apprendimento interdisciplinare non si svolgono esami finali.

<sup>3</sup> Per la valutazione degli esami finali i Cantoni si avvalgono di esperti.

<sup>4</sup> Gli esami finali scritti sono preparati e validati a livello regionale.

<sup>5</sup> Le scuole universitarie professionali devono essere adeguatamente coinvolte nella preparazione e nello svolgimento degli esami finali.

#### **Art. 21**          Periodo

<sup>1</sup> Gli esami finali si svolgono alla fine del ciclo di formazione.

<sup>2</sup> L'esame può essere anticipato al massimo in tre materie.

<sup>3</sup> Per le formazioni di base organizzate dalla scuola che prevedono periodi di pratica al termine della formazione gli esami finali possono tenersi prima dell'inizio della pratica. Il progetto didattico interdisciplinare è elaborato dopo la conclusione del periodo di pratica.

#### **Art. 22**          Diplomi di lingue riconosciuti

L'UFFT può riconoscere i diplomi di lingue straniere in sostituzione degli esami finali nelle materie corrispondenti o come parte integrante di questi ultimi.

#### **Art. 23**          Calcolo delle note

<sup>1</sup> Nelle materie nelle quali sono previsti gli esami finali la nota si compone per metà della nota dell'esame e per metà della nota scolastica.

<sup>2</sup> La nota dell'esame corrisponde alla prestazione o alla media delle prestazioni negli esami nella materia corrispondente.

<sup>3</sup> La nota scolastica è data dalla media di tutte le note semestrali della materia corrispondente.

<sup>4</sup> Nei campi d'apprendimento interdisciplinare la nota corrisponde alla nota scolastica.

<sup>5</sup> Nel progetto didattico interdisciplinare la valutazione, espressa mediante una nota, verte sul processo di elaborazione, sul prodotto e sulla presentazione.

<sup>6</sup> Il calcolo della nota complessiva è compiuto secondo l'articolo 15 capoverso 2.

#### **Art. 24**          Superamento dell'esame

<sup>1</sup> Ai fini del superamento dell'esame di maturità professionale contano:

- a. le note delle materie fondamentali;
- b. le note dei campi d'apprendimento interdisciplinare;
- c. le note delle materie specifiche;
- d. la nota del progetto didattico interdisciplinare.

<sup>2</sup> Ai fini del superamento si applicano per analogia le condizioni per la promozione di cui all'articolo 16 capoverso 2.

#### **Art. 25**          Ripetizione

<sup>1</sup> Qualora l'esame di maturità professionale non sia superato, esso può essere ripetuto una volta.

<sup>2</sup> La ripetizione concerne solo le materie nelle quali è stata ottenuta una nota insufficiente al primo tentativo.

<sup>3</sup> Qualora le note dei campi d'apprendimento interdisciplinare siano insufficienti deve essere sostenuta una prova d'esame.

<sup>4</sup> In caso di ripetizione vale la nota d'esame delle materie e dei campi ripetuti senza considerazione della nota scolastica.

<sup>5</sup> Dietro domanda all'autorità cantonale è possibile ripetere l'intero esame.

<sup>6</sup> Se per la ripetizione l'insegnamento di preparazione è frequentato per almeno due semestri, per il calcolo delle note scolastiche si considerano solo le nuove note.

<sup>7</sup> Il periodo della ripetizione è stabilito dall'autorità cantonale.

#### **Art. 26** Consequenze del mancato superamento

<sup>1</sup> Chi non ha superato l'esame di maturità professionale preparato durante la formazione professionale di base consegue comunque l'attestato federale di capacità, purché siano soddisfatte le condizioni per il suo ottenimento.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale disciplina lo svolgimento e la natura degli esami sostitutivi necessari e stabilisce le disposizioni per situazioni particolari.

#### **Art. 27** Attestato federale di maturità professionale

<sup>1</sup> Nel certificato delle note che accompagna l'attestato federale di maturità professionale sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note delle materie fondamentali;
- c. le note dei campi d'apprendimento interdisciplinare;
- d. le note delle materie specifiche;
- e. la nota e il tema del progetto didattico interdisciplinare.

<sup>2</sup> Nel certificato delle note figura se una parte dell'esame di maturità, ad esclusione delle materie linguistiche, è stata sostenuta in una o più lingue straniere, con specificazione delle lingue.

<sup>3</sup> L'UFFT assicura l'uniformità degli attestati federali di maturità professionale rilasciati in tutta la Svizzera.

### **Sezione 6: Riconoscimento dei cicli di formazione**

#### **Art. 28** Principio, condizioni e procedura

<sup>1</sup> I cicli di formazione per la maturità professionale federale necessitano del riconoscimento della Confederazione.

<sup>2</sup> Essi sono riconosciuti se:

- a. sono rispettate le disposizioni della presente ordinanza e del programma quadro;
- b. è stato emanato un programma per l'insegnamento;
- c. sono previste procedure di qualificazione adeguate;
- d. esistono strumenti adeguati per la garanzia e lo sviluppo della qualità;
- e. i docenti possiedono le qualifiche di cui all'articolo 30.

<sup>3</sup> Le richieste di riconoscimento devono essere presentate dall'autorità cantonale all'UFFT.

<sup>4</sup> L'UFFT decide, previa consultazione della Commissione federale di maturità professionale.

#### **Art. 29**      Revoca del riconoscimento

<sup>1</sup> Qualora un ciclo di formazione riconosciuto dalla Confederazione non soddisfi più i requisiti, l'UFFT fissa un termine per l'eliminazione delle lacune.

<sup>2</sup> Se questo termine non è rispettato oppure le lacune non vengono eliminate conformemente alle prescrizioni, l'UFFT revoca il riconoscimento.

<sup>3</sup> Esso consulta previamente l'autorità cantonale competente e la Commissione federale di maturità professionale.

#### **Art. 30**      Qualifiche dei docenti

I docenti dei cicli di formazione per la maturità professionale federale devono soddisfare i requisiti minimi di cui al capitolo 6, in particolare agli articoli 40, 43 e 46, dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>3</sup> sulla formazione professionale.

### **Sezione 7:      Esecuzione**

#### **Art. 31**      Confederazione

L'UFFT ha i compiti e le competenze seguenti:

- a. esercita l'alta sorveglianza sulla maturità professionale federale;
- b. provvede al coordinamento a livello svizzero;
- c. decide in merito a progetti pilota che contemplano deroghe alle disposizioni della presente ordinanza o del programma quadro.

#### **Art. 32**      Commissione federale di maturità professionale

<sup>1</sup> La Commissione federale di maturità professionale è composta al massimo di quindici rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, dell'organizzazione del mondo del lavoro e delle scuole universitarie professionali.

<sup>2</sup> Essa si autocostruisce.

<sup>3</sup> Essa può, di propria iniziativa, presentare proposte all'UFFT, segnatamente inerenti all'evoluzione futura della maturità professionale.

<sup>4</sup> Essa collabora con altre commissioni della formazione professionale, segnatamente con la Commissione federale della formazione professionale e con la Commissione federale per i responsabili della formazione professionale.

#### **Art. 33**      Cantoni

Salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza, la sua esecuzione spetta ai Cantoni.

---

<sup>3</sup> RS 412.101



## **Sezione 8: Disposizioni finali**

### **Art. 34** Abrogazione e modifica del diritto previgente

<sup>1</sup> L'ordinanza del 30 novembre 1998<sup>4</sup> sulla maturità professionale è abrogata.

<sup>2</sup> L'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale è modificata come segue:

*Art. 22*

La maturità professionale federale è disciplinata dall'ordinanza del ...<sup>5</sup> sulla maturità professionale.

### **Art. 35** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Per i maturandi che hanno iniziato la formazione di maturità professionale prima del 1° gennaio 2013 vale il diritto previgente.

<sup>2</sup> La ripetizione dell'esame di maturità professionale secondo il diritto previgente si svolge per l'ultima volta nel 2017.

<sup>3</sup> Il programma quadro è emanato entro il 31 dicembre 2011.

<sup>4</sup> Le prescrizioni cantonali sono adeguate alla presente ordinanza entro il 31 dicembre 2011.

<sup>5</sup> I programmi d'insegnamento per cicli di formazione riconosciuti sono adeguati entro il 31 dicembre 2012.

### **Art. 36** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ... .

---

<sup>4</sup> RU ...

<sup>5</sup> RS ...-